



- 8 GEN 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:  
sussistenza della  
subordinazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22170/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 66

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/11/2014
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22170-2011 proposto da:

**P E** , domiciliata  
in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio  
dell'avvocato GIORGIO MASSAFRA, che la rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2014

**A** S.P.A. in persona

3417

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio  
degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che  
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 4086/2010 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/09/2010 r.g.n.  
4034/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
MANNA;

udito l'Avvocato MASSAFRA GIORGIO;

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza depositata il 16.9.10 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame interposto da **E P** contro la pronuncia del Tribunale capitolino che ne aveva respinto la domanda di condanna della **A** S.p.A. (già **AT** S.p.A.) al pagamento di differenze retributive, ritenendo non provata la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice affidandosi a cinque motivi.

**A** S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1- Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per avere i giudici di merito, senza aver espletato alcuna attività istruttoria, basato la propria decisione sul mero comportamento processuale della ricorrente, non comparsa all'udienza del 26.4.06 per la quale era stata fissata la comparizione personale delle parti, così come l'attrice non era comparsa alle precedenti udienze in cui entrambe le parti avevano chiesto rinvio per eventuale bonario componimento della lite; in tal modo - lamenta il ricorso - l'art. 116 c.p.c. è stato utilizzato dalla gravata pronuncia per trarre dal comportamento processuale della lavoratrice non argomenti di prova, bensì argomenti di decisione, con un sostanziale effetto punitivo e senza che vi fosse connessione alcuna tra la mancata comparizione all'udienza del 26.4.06 (dovuta, in realtà, ad un grave impedimento a comparire, come già segnalato alla Corte territoriale) e la ritenuta natura non subordinata del rapporto di lavoro.

Analoga doglianza viene in sostanza fatta valere sotto forma di vizio di motivazione con il secondo motivo.

Con il terzo motivo il ricorso si duole di vizio di motivazione, anche in relazione all'art. 420 c.p.c., in ordine alla ritenuta inadeguatezza e genericità dei capitoli della prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società, prova non ammessa neppure in appello nonostante che in essi si descrivessero compiutamente mansioni di addetta al *call center*, orario di lavoro,



retribuzione percepita e licenziamento orale intimato senza preavviso né giusta causa o giustificato motivo ad opera di F G (all'epoca responsabile del *call center*) nel corso di una riunione della struttura.

Analoga censura viene in sostanza avanzata con il quarto motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione dell'art. 420 bis c.p.c.

Con il quinto motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale provveduto ad emettere sentenza senza dapprima pronunciarsi sull'eventuale inammissibilità delle prove richieste e senza esercitare neppure i poteri istruttori d'ufficio che la legge riconosce al giudice o concedere alla ricorrente un termine per sanare la ritenuta genericità dei capitoli.

2- Il terzo e il quinto motivo – da esaminarsi congiuntamente e in via preliminare perché connessi e potenzialmente decisivi – sono fondati nei sensi qui di seguito chiariti.

Si premetta che non vi sono problemi di autosufficienza del ricorso proposto nell'interesse di E P perché in esso sono comunque riportati i capitoli di prova e le relative istanze istruttorie, come emerge dalla lettura combinata delle pagine 2, 3 e 5 dell'atto di impugnazione.

Per costante giurisprudenza di questa S.C. la mancata ammissione della prova può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass. n. 5377/11; Cass. n. 4369/09; Cass. n. 11457/07; Cass. n. 3075/06).

Ora, l'impugnata sentenza ha ritenuto – così come il primo giudice – di non ammettere prova alcuna di quelle chieste dall'attrice, in quanto i relativi capitoli vertevano su circostanze oggetto di prova documentale, oppure inidonee a dimostrare l'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro, giudicando a quest'ultimo scopo influenti le mansioni espletate e il numero di ore di lavoro, per altro neppure contestate dalla società.

Tale decisione si palesa erronea.

In primo luogo l'espletamento di mansioni di addetta a *call center* espletate con l'osservanza di un orario di lavoro fisso di 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana



R.G. n. 22170/11  
Ud. 12.11.14

dietro percezione d'una retribuzione mensile costituisce già di per sé un quadro indiziario che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare (cosa che invece hanno del tutto omesso di fare) e, se del caso, approfondire in via istruttoria, senza limitarsi all'affermazione apodittica dell'irrelevanza di tali circostanze di fatto sol perché non riproducono testualmente i noti caratteri della subordinazione quali la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare, che - al contrario - ben si possono desumere (sempre secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema) proprio dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr., da ultimo, Cass. n. 4524/11).

Lo stesso dicasi per le circostanze della cessazione del rapporto, le cui concrete modalità possono contribuire ad orientare il giudizio sulla sua natura.

In secondo luogo, non è chiaro cosa l'impugnata sentenza abbia inteso con il dire che alcuni capitoli di prova testimoniale erano oggetto di prova documentale: se ritenuti conformi ai documenti, avrebbe dovuto quanto meno esaminare questi ultimi (cosa che la Corte territoriale non ha fatto); se difformi, avrebbe dovuto tenere presente che ex art. 421 co. 2° c.p.c. nel rito del lavoro le prove possono ammettersi anche al di fuori dei limiti previsti dal c.c. (ad eccezione del giuramento decisorio), di guisa che nulla avrebbe impedito la prova testimoniale atta a smentire in tutto o in parte un dato documento o ad integrarne la significatività.

Infine, la più recente giurisprudenza di questa S.C. (che merita di essere condivisa) afferma che nel rito del lavoro l'art. 421 co. 1° c.p.c. consente al giudice di sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniale mediante assegnazione d'un termine perentorio non soltanto per integrarle quanto alle generalità dei testi (e non è questo il caso), ma anche in ordine ai fatti su cui i testi devono essere interrogati (cfr. Cass. n. 12210/14; Cass. n. 17649/10).

3- In conclusione, il terzo e il quinto motivo di ricorso vanno accolti, con assorbimento delle restanti censure. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.



R.G. n. 22170/11  
Ud. 12.11.14

La Corte

accoglie il terzo e il quinto motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 12.11.14.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario  
*Adriana Granata*  
 Depositata in Cancelleria  
 - 8 GEN 2015  
 Il Funzionario Giudiziario  
 Adriana GRANATA  
 Il Funzionario Giudiziario  
*Adriana Granata*



CASSAZIONE *REV*